



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prot. 352/2015/DIGIFEMA

IL DIRETTORE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME

ELENCO DEGLI INVESTIGATORI - CRITERI DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 1 DELLA DIRETTIVA 2004/49/CE

VISTA la Direttiva n. 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie);

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e in particolare l'articolo 15, comma 1) lettera c) che istituisce la nuova Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime (di seguito DIGIFEMA), chiamata a svolgere i compiti di cui al D.Lgs 10 agosto 2007, n. 162, in materia di sinistri ferroviari, e al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, cui è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 346 del 4 agosto 2014 inerente la individuazione e la definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, e in particolare il CAPO III articolo 4 relativo alla organizzazione della Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime;

VISTO il D.P.C.M. del 07 novembre 2014 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime all'Ing. Fabio Croccolo;

CONSIDERATO che l'obiettivo generale legato alle funzioni in materia di sicurezza di cui è titolare la *DIGIFEMA*, è il miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario e di quello trasporto marittimo attraverso le indagini per la individuazione delle cause degli incidenti gravi e degli inconvenienti, nonché lo studio e la ricerca su incidenti ed inconvenienti ripetuti che abbiano comuni aspetti fenomenologici, il coordinamento delle indagini stesse e i rapporti con le competenti strutture nazionali, comunitarie, ed internazionali al fine di dare conseguente e compiuta definizione alle raccomandazioni da fornire alle varie parti interessate;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 della citata Direttiva n. 2004/49/CE che stabilisce – per quanto attiene all'organizzazione, alla struttura giuridica e alle prassi decisionali – che l'Organismo Investigativo sia indipendente da:

- i) qualsiasi gestore dell'infrastruttura;
- ii) impresa ferroviaria;
- iii) organismo preposto alla determinazione dei diritti;
- iv) organismo preposto alla ripartizione della capacità;
- v) organismo notificato;
- vi) qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati all'organismo investigativo;
- vii) autorità preposta alla sicurezza;
- viii) qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie.

VISTO l'articolo 18 del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e in particolare:

- *il comma 2* in cui si stabilisce - tra l'altro - che l'Organismo investigativo assolve i propri compiti in piena autonomia funzionale e che gli investigatori incaricati godono delle garanzie di indipendenza necessarie disciplinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

- *il comma 4* in cui si stabilisce - tra l'altro – che l'Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria indipendenti dai Gestori dell'infrastruttura, dalle Imprese ferroviarie e dall'Agenzia, anche esterni all'Amministrazione, che, in caso di incidenti, incidenti gravi ed inconvenienti, possano essere individuati per svolgere il ruolo di Investigatori Incaricati. Gli esperti esterni possono provenire dall'Università, dal Genio ferrovieri o avere maturato esperienze specifiche quali ex dipendenti del Ministero dei trasporti, di Imprese ferroviarie, Gestori delle infrastrutture, Aziende costruttrici, Enti notificati o Verificatori indipendenti di sicurezza;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 74/5 del 13 marzo 2008 e in particolare l'articolo 4 comma 1 secondo cui il Direttore Generale della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie provvede direttamente alla nomina degli Investigatori Incaricati o delle Commissioni di indagine a seguito degli incidenti o degli inconvenienti su cui decide di indagare ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 10 agosto 2007 n. 162;

VISTO la nota della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie n. 172 del 19 marzo 2010 con cui – tra l'altro – è stabilita la procedura per l'iscrizione

all'Elenco di esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria di cui all'articolo 18 del D.Lgs 10 agosto 2007, n. 162;

CONSIDERATO che la procedura di cui al punto precedente prevede da parte della Direzione Generale l'esame dei curricula dei candidati, la valutazione dei requisiti richiesti e – in caso di assenza di incompatibilità – un colloquio finale;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 12 del 07 aprile 2014 con cui – tra l'altro – è aggiornato l'Elenco di cui sopra, al 31 marzo dell'anno di riferimento, previa verifica del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione o l'aggiornamento dei dati curricolari e personali degli esperti;

VISTO il Caso UE Pilot 5940/13/MOVE relativo al mancato rispetto in Italia della Direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie e, in particolare, la richiesta di chiarire come si garantisce, sotto il profilo giuridico, che nell'elenco di investigatori non figurino esperti appartenenti all'organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto alla ripartizione della capacità, all'organismo notificato nonché a qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati all'organismo investigativo e che non figurino neanche esperti appartenenti all'autorità preposta alla sicurezza o a qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie;

RITENUTO NECESSARIO, per una migliore comprensibilità e al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione di cui al punto precedente, esplicitare formalmente tutti i requisiti di indipendenza che la DIGIFEMA richiede preliminarmente agli esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria al fine di un loro eventuale inserimento nell'Elenco di cui all'articolo 18 del D.Lgs 10 agosto 2007, n. 162;

DECRETA

ARTICOLO 1

Gli investigatori che richiedono di essere inseriti nell'elenco di esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria di cui al comma 4 articolo 18 del D.Lgs 10 agosto 2007, n. 162, devono essere indipendenti da:

- i) qualsiasi gestore dell'infrastruttura;
- ii) impresa ferroviaria;
- iii) organismo preposto alla determinazione dei diritti;
- iv) organismo preposto alla ripartizione della capacità;
- v) organismo notificato;
- vi) qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati all'organismo investigativo;
- vii) autorità preposta alla sicurezza;
- viii) qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie.

Roma, li 24 marzo 2015

Il Direttore Generale
Ing. Fabio CROCCOLO

